



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 24-07-2013

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **19:30**, in TORRI DI QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;

Alla **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

MARCHIORO DIEGO	P	PANATO NADIA	P
TRIVELLA LUISA	P	ZAUSA STEFANO	P
GHIRIGATTO GIANLUCA	P	ZARANTONELLO FRANCO	P
CIGNACCO ALESSANDRO	P	GHIOTTO GIAN LUIGI	P
LUCATELLO ANDREA	P	ANTONINI FRANCO	P
PASINATO ANGELA	P	MIGLIORANZA RINO	P
FRIZZO STEFANIA	P	LANARO ANTONIO	P
CARLI GIANFRANCO	P	CARAMPIN SILVIA	P
TAGLIAPIETRA PIETRO	A	PAVAN PIETRO	P
FRACCA ELEONORA	P	GOBBI GIACOMO	P
MENEGOTTO ANDREA	P		

P=presente A=assente

Assume la presidenza il Signor **MARCHIORO DIEGO** in qualità di Sindaco assistito dal **SEGRETARIO GENERALE DE VITA DOTT. MARIO**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2012;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05/06/2012, con la quale si approvavano le aliquote per l'anno 2012;

Preso atto che l'art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta tra le quali:

- la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Preso atto inoltre che l'art. 10 comma 4 del D.L. 08/04/2013, n. 35, ha stabilito quanto segue:

- Fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IMU al 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione;
- A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Rilevato che l'art. 1 del D.L. 54/2013 ha previsto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del versamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Considerato che la manovra di bilancio per l'esercizio 2013, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio dello stesso, è stata improntata su modifiche tariffarie e tributarie, fra cui l'Imposta Municipale Propria come sotto riportato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE BASE (previste dallo Stato)	ALIQUOTE APPLICATE DAL COMUNE
Abitazione principale e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011)	0,4%	0,468%
Assimilazioni ad abitazione principale (obbligatorie): 1) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1992); 2) casa coniugale la cui assegnazione è disposta al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (soggetto passivo diventa, pertanto, il coniuge assegnatario in quanto titolare di diritto reale sull'immobile).	0,4%	0,468%
Assimilazione ad abitazione principale (facoltativa): unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,76%	0,468%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli)	0,76%	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	0,2%	0,2%

Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli : sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500 b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500 c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000	0,76% con relative riduzioni	0,85% con relative riduzioni
Altri terreni agricoli, non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	0,76%	0,85%
Altri immobili (comprese aree edificabili)	0,76%	0,85%

Rilevato che per l'anno 2013 il gettito dell'Imposta Municipale Propria viene previsto in € 3.885.000,00 come dettagliato nelle sottostante tabella:

TIPOLOGIA	IMU TOTALE	QUOTA STATO	QUOTA COMUNE
Abitazione principale	902.000,00	0,00	902.000,00
Aree edificabili	408.000,00	0,00	408.000,00
Terreni agricoli	104.000,00	0,00	104.000,00
Terreni agricoli condotti direttamente	25.000,00	0,00	25.000,00
Altri fabbricati (esclusi cat. D)	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
Fabbricati cat. D (per il Comune, differenza aliquota da 0,76% a 0,85%)	1.956.000,00	1.750.000,00	206.000,00
TOTALE	5.635.000,00	1.750.000,00	3.885.000,00

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale:

- Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Il loro effetto decorre dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato;
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto che, con legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal Responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Udita la relazione contestuale sulle proposte propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione nonché sulla proposta relativa al bilancio stesso e la successiva, ampia discussione, per i cui contenuti si rinvia al verbale di trascrizione della seduta;

Dato atto che dalle ore 19.48 alle ore 19.52 il Sindaco concede una breve sospensione;

Dato atto, altresì, che alle ore 20.26 il consigliere Antonini esce, portando il numero dei consiglieri presenti, compreso il Sindaco, a diciannove;

Con voti favorevoli n. 13 e n. 6 contrari (Ghiotto, Miglioranza, Lanaro, Carampin, Pavan e Gobbi);

DELIBERA

1.Di prendere atto di quanto esposto in premessa come parte sostanziale della presente deliberazione.

2.Di approvare per l'anno 2013 le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria come riportato nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE BASE (previste dallo Stato)	ALIQUOTE APPLICATE DAL COMUNE
Abitazione principale e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011)	0,4%	0,468%
Assimilazioni ad abitazione principale (obbligatorie): 3) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1992); 4) casa coniugale la cui assegnazione è disposta al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (soggetto passivo diventa, pertanto, il coniuge assegnatario in quanto titolare di diritto reale sull'immobile).	0,4%	0,468%
Assimilazione ad abitazione principale (facoltativa): unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,76%	0,468%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli)	0,76%	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	0,2%	0,2%

Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli : sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni: d) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500 e) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500 f) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000	0,76% con relative riduzioni	0,85% con relative riduzioni
Altri terreni agricoli, non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	0,76%	0,85%
Altri immobili (comprese aree edificabili)	0,76%	0,85%

3.Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4.Di precisare che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, con i tempi e le modalità in premessa richiamati.

5.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, con successiva votazione per alzata di mano.

SETTORE TRIBUTI

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
Cusinato Bruna

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Cusinato Bruna

IL PRESIDENTE
MARCHIORO DIEGO

IL SEGRETARIO
DE VITA DOTT. MARIO

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

IL SEGRETARIO
DE VITA DOTT. MARIO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

e contestualmente inviata al Prefetto.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VITA DOTT. MARIO